

OGGETTO: Reverse charge chiarimenti Circolare 20 e 21/E/2016

Recentemente vi sono state importanti modifiche alla disciplina del reverse charge:

- dal 2.5.2016 il meccanismo del reverse charge è stato esteso alle cessioni di console da gioco, tablet
 TP e laptop;
- con la Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta una **nuova ipotesi** di applicazione del reverse charge alle **prestazioni di servizi** rese dalle imprese consorziate **ai consorzi aggiudicatari di commesse pubbliche** tenuti all'applicazione dello split payment.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito a tali modifiche con la Circolare 20/E del 18.05.2016, e con la Circolare 21/E del 25.05.2016, i cui contenuti saranno di seguito esaminati.

REVERSE CHARGE CHIARIMENTI CIRCOLARE 20 E 21/E/2016

La legge di stabilità 2016 ha esteso¹ il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e fatturi in regime di split payment (art. 17-bis del D.P.R. 633 del 1972). Il nuovo meccanismo di applicazione del reverse charge presuppone pertanto l'applicazione a valle del meccanismo dello split payment nel rapporto tra il consorzio e la Pubblica Amministrazione.

I consorzi sono quelli indicati dall'**art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006**, ovvero:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art-2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro:
- consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c.

Devono quindi ritenersi esclusi:

- i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI)²;
- le imprese aderenti al contratto di rete³.

Per i consorzi che effettuano operazioni prevalentemente nei confronti della Pubblica Amministrazione in regime di split payment, e che acquistano servizi dalle società consorziate, si viene a determinare la formazione di un credito IVA strutturale, in quanto gli stessi non possono compensare l'imposta relativa alle operazioni attive effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione – soggette al meccanismo dello split payment – con quella

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE PRESTAZIONI RESE DAI CONSORZIATI

(Art. 17 comma 6 lett. a-quater DPR 633/72)

¹ Aggiungendo la lett. a-quater) al 6° comma dell'art. 17 del Dpr 633/72.

² Di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

³ Di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33 del 2009.



	1	
	assolta in relazione ai servizi acquistati dalle società consorziate. Tali consorzi, sotto il profilo finanziario, trasferiscono di norma ai propri consorziati importi superiori a quelli incassati dall'Amministrazione Pubblica cessionaria o committente (tali importi, infatti, sono gravati da un'imposta che, relativamente alle operazioni attive, non entra mai nella disponibilità dei consorzi), anticipando somme che solo successivamente saranno loro rimborsate dall'Erario. Quindi, come specifica la Circolare, con l'introduzione del meccanismo del reverse charge a tali prestazioni di servizi, il legislatore ha voluto semplificare, in sostanza, la riscossione del tributo, evitando che i consorzi che hanno quale committente principale la Pubblica Amministrazione e che applicano il meccanismo dello split payment, si trovino in una costante condizione dei credito IVA. In relazione con la norma introdotta è importante ricordare che l'efficacia di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo.	
MODIFICHE ALL'ART. 17 DEL DPR 633/72	Il D. Lgs. n. 24 del 2016 ha recepito le Direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio del 22 luglio 2013. Tale norma ha modificato l'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633 del 1972. In particolare, le modifiche apportate a tale articolo sono le seguenti:	
	LETT. B)	Soppresso il riferimento ai "loro componenti e accessori". Il reverse charge, pertanto, è limitato alle cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa CC.GG ex art. 21 della Tariffa, DPR 641/72. Questo intervento legislativo è di mero aggiornamento formale e non ha alcuna conseguenza, atteso che, in relazione ai componenti e accessori di computer, il meccanismo dell'inversione contabile previsto dalla previgente formulazione della lett. b) non aveva trovato applicazione per assenza dell'autorizzazione da parte degli organi UE.
	LЕПТ. C)	Sostituita con "cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotto destinati al consumatore finale". Questo intervento ha portata innovativa nella parte in cui estende, a decorrere dal 2 maggio 2016, il reverse charge alle cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop.
	LETT. D) E D- QUINQUIES)	Abrogate. Pertanto il reverse charge non trova applicazione alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione. Queste due fattispecie non sono mai entrate in vigore per la mancata autorizzazione da parte della



Commissione UE Il legislatore nazionale ha ampliato l'art. 17, comma 6, lett. c) del D.P.R. 633/72 prevedendo l'applicazione del reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Nella versione precedente la norma faceva riferimento solo "alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori". Per effetto quindi di tale modifica normativa, il reverse charge risulta applicabile anche alle **cessioni**, territorialmente rilevanti in Italia, effettuate tra soggetti passivi, dei seguenti prodotti: • console da gioco (NC 9504 50 00); tablet PC (NC 8471 30 00); • laptop (NC 8471 30 00). Per individuare i predetti beni, non rileva la denominazione "commerciale", bensì la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di Nomenclatura Combinata (NC). **ESTENSIONE DEL** Il reverse charge trova applicazione per le sole cessioni dei beni **REVERSE CHARGE A** effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Tale CONSOLE DA GIOCO, posizione risulta conforme a quanto già precisato con la C.M. n. 59/E del **TABLET PC E LAPTOP** 2010 e con la R.M. n. 36/E del 2011. (Art. 17 comma 6 lett. Tenendo conto che il D.Lgs. n. 24 del 2016 è entrato in vigore il 3 marzo c DPR 633/72) 2016, le nuove norme prevedono la decorrenza dalle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del Decreto legislativo. Di conseguenza, il reverse charge si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016. Come specifica anche la Circolare, è bene tener presente che tale misura ha carattere temporaneo e si applicherà alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2018. In relazione alle violazioni relative all'omessa o errata applicazione del reverse charge tornano applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, commi 9-bis 1 e 9-bis 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997. La Circolare precisa però che, in considerazione dell'incertezza in materia e della circostanza che la nuova disciplina in commento ha esplicato comunque la sua efficacia già in relazione alle operazioni a decorrere dal 2 maggio 2016, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse anteriormente all'emanazione al 25 maggio 2016.

